

In data 26-07-2016

Tra

La Direzione Aziendale Kerakoll Spa

E

Le **RSU Kerakoll** di Sassuolo e Rubiera assistite dalla Filctem-CGIL di Modena e Reggio Emilia rappresentate da Rossano Carnevali e Sabatino Aliberti e dalla Femca-CISL territoriale rappresentata da Giuseppe Giuliano.

si è **convenuto quanto segue:**

1) Relazioni industriali.

Nell' ambito di una linea di consolidamento di un sistema di relazioni industriali teso ad incentivare e promuovere scambi di informazioni utili a creare relazioni costruttive fra impresa e lavoratori nel rispetto dei propri ruoli, l'Azienda riepiloga e conferma le disponibilità a fornire , attraverso apposito incontro con le RSU da tenersi indicativamente entro il mese di febbraio di ogni anno , le seguenti informazioni:

1.1) Indicazioni sugli andamenti previsionali di mercato e sul mix di vendita , con suddivisioni relative a:

- mercato nazionale.
- mercati europei.
- principali mercati extra europei.
- Informazioni di natura commerciale-gestionale sulle società estere controllate e partecipate.
- Investimenti di particolare significatività per importanza e contenuti tecnologici.
- Eventuali delocalizzazioni in Italia o all' Estero , intendendosi come tali eventuali operazioni di natura tale da comportare significativo impatto sui livelli occupazionali.
 - Occupazione:
 - Totale occupati area Sassuolo-Rubiera al 31-12 dell'anno precedente con suddivisione fra impiegati e operai e uomini e donne.
 - Previsioni di massima di ricorso al lavoro atipico (somministrati e contratti a tempo determinato) per l' anno in corso.
 - Previsioni di massima sugli andamenti occupazionali in riferimento a potenziali assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato nel corso dell' anno.
 - Resoconto semestrale sugli andamenti occupazionali in riferimento ai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
 - Produzione:
 - Piano di produzione per l'anno in corso secondo aggregazioni per principali famiglie di prodotto.
 - Calendario di lavoro dell'anno in corso con l'indicazione dei periodi di fermata collettiva.
 - Indicazioni su eventuali significative evoluzioni delle attività produttive.

2) Appalti.

In concomitanza con l'incontro di informazione annuale l'Azienda fornirà alle RSU indicazioni sulla natura dei lavori assegnati, sul numero dei lavoratori occupati e sulla ragione sociale delle aziende con le quali siano stati stipulati contratti di appalto.

3) Ambiente e sicurezza.

In aggiunta a quanto previsto dalle normative di legge e di contratto, viene istituito un secondo incontro annuale, per la definizione delle risposte a richieste avanzate dagli RLS in materia di sicurezza e ambiente e per l'aggiornamento dello stato lavori di iniziative in materia di sicurezza e ambiente eventualmente inserite a calendario.

Il calendario dell'incontro aggiuntivo verrà definito di comune accordo fra le parti.

4) Abbigliamento

L'Azienda effettuerà una preventiva verifica congiuntamente con le RSU al fine di reperire e introdurre pantaloni invernali che presentino caratteristiche di migliore protezione termica rispetto ai capi attualmente in uso. Entro la fine del mese di settembre 2016 sarà data comunicazione alle rappresentanze sindacali dei tempi di disponibilità e delle caratteristiche di protezione termica del nuovo capo di abbigliamento di lavoro.

5) Orari di lavoro.

Compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa, come condizioni di miglior favore rispetto a legge e contratto, saranno concesse condizioni agevolate di fruizione ferie e permessi (per possibilità di frazionamento e collocazione nel corso dell'anno), richiesti da lavoratori in presenza di comprovate situazioni particolari (lavoratori separati con figli, malattia dei figli e situazioni analoghe).

6) Mensa.

Le quote giornaliere a carico azienda, per la fruizione del buono pasto elettronico presso gli esercizi convenzionati, verranno elevate nei seguenti termini:

5,60 euro a decorrere dal 01-09-2016.

5,90 euro a decorrere dal 01-01-2017.

6,50 euro a decorrere dal 01-09-2017.

7) Welfare.

In riferimento alle iscrizioni Fonchim e Faschim, si conviene per l'applicazione degli interventi nel seguito indicati, in aggiunta a quanto contrattualmente previsto:

Fonchim: incremento pari allo 0,05 della percentuale contributiva a carico azienda, a decorrere dal 01-01-2017.

Faschim: ulteriore contributo aziendale, pari ad euro 3,5 mensili, per i casi di iscrizione di nucleo familiare, a decorrere dal 01-01-2018.

8) Diritti individuali.**8.1) Anticipo TFR.**

In tema di anticipi sul TFR, l'Azienda riconosce le sottoriportate condizioni di miglior favore rispetto ai requisiti di legge e di contratto che vengono riepilogate e aggiornate col presente accordo:

Anzianità aziendale: 3 anni.

Percentuale massima: 90%.

Motivazioni aggiuntive: significativi lavori di ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Reiterazione della richiesta:

Entro i limiti di percentuale sopra indicati , sarà consentita una seconda richiesta di anticipo , sia per titoli previsti dalla normativa di legge , che per i lavori di ristrutturazione come sopra definiti. Per quanto non esplicitamente riepilogato, aggiornato e regolamentato al presente capitolo , si intendono in vigore le previsioni normative di legge e di contratto.

8.2)Trattamento economico durante il periodo di comporto per malattie di natura oncologica.

Nei casi di malattie di natura oncologica , comprovate dalla relativa documentazione medica , l' azienda provvederà all' integrazione dell' indennità economica , prevista dall' Inps , fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta spettante al lavoratore per l' intero periodo di comporto.

Rimangono ferme le altre condizioni previste dalle norme di legge e di contratto.

8.3)Permessi per visite mediche.

Le Parti procederanno attraverso testo di verbale , da allegarsi in tempi successivi , ad un migliore definizione delle modalità di applicazione dei permessi previsti per visite mediche e terapie dalla precedete contrattazione integrativa.

8.4)Part Time.

L' azienda , pur nel limite di compatibilità con le esigenze tecnico organizzative , conferma l'orientamento di principio favorevole all' esame di domande di passaggio al tempo parziale , che risultino supportate da adeguate e apprezzabili motivazioni.

In particolare , sia pure nei limiti di compatibilità enunciati al punto precedente , verranno esaminate , con priorità e particolare attenzione , domande di trasformazione presentate a seguito di maternità e di particolari condizioni di salute.

9) Indennità di posizione.

L'indennità di mansione , già istituita per i carrellisti , si intende estesa anche ai lavoratori addetti alle macchine operatrici rompisacchi in riferimento al disagio che questa mansione comporta.

A decorrere dal 01-09-16, gli addetti alle macchine in questione riceveranno, pertanto, un'indennità , quantificata in -2,50- euro giornalieri , al lordo delle trattenute di legge e in riferimento ai giorni effettivamente lavorati.

10) Polivalenza.

In concomitanza con gli incontri di fine anno , dedicati alla verifica delle richieste sindacali in materia di attribuzione di categorie , le parti procederanno a verifiche per l' individuazione di possibili percorsi di polivalenza aggiuntivi rispetto a quelli già contrattualmente individuati.

Le parti si danno atto che , anche per le modalità di individuazione delle eventuali polivalenze aggiuntive , andranno osservati i seguenti criteri di fondo:

-Espletamento della polivalenza secondo modalità non puramente contingenti

-Individuazione del percorso sulla base , sia delle attitudini e disponibilità individuali , che della congruenza con delle strutturali necessità tecnico organizzative aziendali.

11) Premio di partecipazione produttività-qualità.

Le sottoscriventi Parti concordano di aggiornare l'attuale "Premio di partecipazione" previsto per tutti i lavoratori, confermando i criteri e le modalità già esistenti e aggiornando le tabelle di

riferimento, riconoscendo in tal modo i risultati raggiunti in termini di PRODUTTIVITA' e QUALITA' (spedizione e produzione).

Le tabelle dei gradini di produttività-qualità e quelle delle ripartizioni economiche , contemplate negli allegati 1, 5 e 6 all'accordo integrativo del 06-09-2013 , si intendono pertanto sostituite dalla tabella riprodotta nell' allegato A.

Periodi di misurazione ed erogazione PdP.

Periodo di riferimento indici: dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Decorrenza della prima misurazione dal 01-01-2016.

Prima erogazione annuale: contestualmente alle retribuzioni del mese di febbraio 2017.

Le parti concordano per l'erogazione di un acconto rispetto alle erogazioni del PdP , previste per il mese di febbraio 2017 , per un importo di euro -450,00- , al lordo delle trattenute di legge, da inserire nelle retribuzioni riferite al mese di luglio 2016,

Con riferimento all'acconto di cui sopra, pari importi, e per lo stesso titolo, verranno erogati per gli anni successivi con le retribuzioni riferite al mese di giugno di ogni anno. Si conferma l'erogazione del saldo del PdP con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno.

Riflessi del PdP sugli elementi retributivi indiretti.

Resta convenuto che , con riferimento al PdP , le somme definite dal presente accordo sono da intendersi come comprensive dell' incidenza del PdP su ogni elemento o rateo di retribuzione indiretta (ferie festività , tredicesima , tfr e altro) elementi di cui si è già tenuto conto in sede di determinazione dell' ammontare.

Trasmissione dati e riunioni informative.

Si procederà con cadenza mensile a trasmettere alle RSU dati informativi sull' andamento dei coefficienti.

Sempre con cadenza mensile verranno forniti alle RSU gli elenchi nominativi degli addetti diretti alle aree di produzione e magazzino spedizioni.

I dati verranno resi disponibili entro la fine del mese successivo a quello di misurazione.

A cadenza trimestrale o comunque dietro richiesta delle RSU , si darà luogo ad un incontro di verifica e commento sui dati rilevati.

Al momento del consuntivo annuale si darà , in ogni caso , luogo ad una panoramica e verifica generale dell'andamento dei dati.

Modalità di rilevazione e calcolo dei coefficienti di produttività e qualità.

Si seguiranno le modalità di rilevazione e calcolo già espresse ed esemplificate nel precedente contratto integrativo del 06-09-2013.

12) Premio partecipazione-presenza.

Al fine di incentivare ulteriormente i lavoratori ad incrementi di produttività, le parti convengono che il premio presenza , da calcolarsi individualmente secondo quanto esposto nell' allegato B) verrà considerato, insieme ai parametri di produttività e qualità , come elemento costitutivo del premio di partecipazione e verrà corrisposto, in aggiunta ai valori economici corrispondenti agli obiettivi raggiunti di qualità e produttività di cui al precedente punto 11, unitamente alle retribuzioni del mese di febbraio di ogni anno, a titolo di premio partecipazione-presenza.

Il premio presenza così come contemplato dall'art. 8 , lett. G e dall' art. 28, par. 9 ,lett.B1- B2 , del C.C.N.L. , come previsto dal Contratto Nazionale viene inserito nel presente accordo integrativo nelle modalità sopra esposte a decorrere dal 01/01/2017, e con prima erogazione abbinata alle retribuzioni riferite al mese di febbraio 2018.

13) Vigenza contrattuale.

Fatte salve diverse decorrenze specificatamente indicate nel testo, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e scadrà al 31 dicembre 2018.

Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato e di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata o consegna diretta con firma di ricevuta, almeno tre mesi prima del 31-12-2018 ed entro il mese di ottobre degli anni successivi.

- **Clausole di vigenza particolari per gli indici di riferimento relativa al premio di partecipazione.**

Quanto agli indici di produttività, qualità del premio di partecipazione, è data facoltà alle parti di richiedere l'apertura di trattative per la verifica e la definizione di un'eventuale revisione degli obiettivi da raggiungere.

L'eventuale richiesta per l'apertura delle trattative andrà presentata entro il 28 febbraio di ogni anno di vigenza del presente accordo.

Esempio: la richiesta di verifica degli obiettivi dell'anno 2017, va presentata entro il 28 Febbraio 2017.

14) Trasmissione del verbale.

Le parti prendono atto che gli elementi costitutivi dei meccanismi di calcolo del premio di partecipazione, relativamente ai fattori di produttività, qualità e presenza, obbediscono ai criteri enunciati nel decreto ministeriale del 25-03-16 ai fini dell'assoggettamento delle somme corrisposte a tassazione agevolata, tassazione agevolata da applicarsi entro i limiti fissati dal decreto stesso.

A tale fine si procederà al deposito in via telematica, presso gli enti competenti, del presente contratto entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione.

15) Clausole di salvaguardia.

Per quanto non specificatamente modificato, riepilogato e regolamentato dal presente accordo, si fa esplicito riferimento ai pregressi contratti integrativi aziendali.

16) Stampa e distribuzione del contratto.


L'azienda provvederà alla stampa e distribuzione ai lavoratori del testo dell'accordo entro 45 giorni dalla stipula dello stesso.

Sassuolo 26-07-2016.


P. l'azienda
Kerakoll SpA




P. le RSU Sassuolo (MO)




P. le RSU Rubiera (RE)



P. la Filctem-Cgil Modena



P. la Filctem-Cgil Reggio Emilia



P. la Femca-Cisl Emilia Centrale



Allegato A parte integrante dell'accordo del 26/07/2016

Gradini	Prod.tà tonnellate	Er. Econ. Prod.tà euro	Qualità spedizioni ‰ errori	Er. Econ. Q. sped. euro	Qualità produzione % NC	Er. Econ. Q. prod. euro	Tot. Er. Econ. euro
1	8000	560	0,80	130	7,40	130	820
2	8900	600	0,79	165	7,25	165	930
3	9300	800	0,78	205	7,10	205	1210
4	9800	1100	0,77	250	6,96	250	1600

Legenda: Prod.tà=Produttività; Q. Prod=Qualità Produzione; Er. Econ. =Erogazione Economica;
Tot. Er. Econ= Totale Erogazione Economica

Note .

Parametro Produttività .

Viene preso in considerazione il dato (espresso in tonn) di volumi di produzione e spedizione medi annui pro-capite .

Parametro qualità spedizioni .

Viene presa in considerazione la percentuale ricavata dal nr errori rispetto al numero righe complessive dei DDT .

Parametro qualità produzione .

La percentuale viene ricavata dal confronto fra entità fra loro omogenee lotti nc rispetto a lotti fatti oggetto di collaudo. Per lotto di prod.ne si intende una unità omogenea di pr.ne cioè un insieme di batch (miscelazioni) del medesimo materiale , "lanciati" nell' unità di tempo nel reparto assegnato dal programma di produzione .

Vengono inserite tutte le NC (non conformità) registrate indipendentemente dalla destinazione finale del prodotto (scarto o accettazione in deroga) .

Si darà luogo per tutti gli indici al calcolo percentuale dei valori intercorrenti fra un gradino e l'altro. In pari valore percentuale si procederà al calcolo di quota di spettanza economica (pro-quota), con riferimento alla differenza economica tra il gradino raggiunto e il successivo, da aggiungersi al valore economico del gradino raggiunto.

P. l'azienda
Kerakoll SpA

P. le RSU Sassuolo (MO)

P. le RSU Rubiera (RE)

P. la Filctem-Cgil
Modena

P. la Filctem-Cgil
Reggio Emilia

P. la Femca-Cisl
Emilia Centrale

All. B parte integrante dell'accordo del 26 luglio del 2016

Premio di partecipazione-presenza.

Regole di calcolo.

Quadri e impiegati direttivi.

Quadri e impiegati direttivi avranno diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza fra 13 giornate di lavoro, considerate pari a 104 ore, e le ore di assenza dal lavoro effettuate nel corso dell'anno.

Ai fini del computo delle ore di assenza si utilizzeranno i criteri di calcolo previsti dall'art. 28, par. 9 lett. B1 e B2, del C.C.N.L.

Altri lavoratori.

Gli altri lavoratori avranno diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui).

Ai fini del computo delle ore di presenza, si utilizzeranno i parametri di calcolo previsti dalla lettera G) dell'art. 8, del C.C.N.L.

La prima erogazione verrà corrisposta con le retribuzioni riferite al mese di Febbraio 2018 e con eguale scadenza per gli anni successivi.

P. l'azienda
Kerakoll SpA



P. le RSU Sassuolo (MO)



P. le RSU Rubiera (RE)



P. la Filctem-Cgil Modena



P. la Filctem-Cgil Reggio Emilia



P. la Femca-Cisl Emilia Centrale